

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di unioni di fatto e di patto civile di solidarietà. C. 795 Bellillo, C. 1232 Pecoraro Scanio, C. 1610 Soda, C. 2982 Grillini, C. 3308 Titti De Simone, C. 3893 Grillini, C. 4399 Mussolini e Turco, C. 3296 Grillini, C. 4405 Mussolini, C. 4442 Buemi, C. 4478 Bellillo, C. 4334 Rivolta e C. 4588 proposta di legge d'iniziativa del Consiglio regionale della Toscana (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 4585 e disabbinamento delle proposte di legge C. 1232 Pecoraro Scanio, C. 1610 Soda, C. 2982 Grillini, C. 3308 Titti De Simone, C. 3893 Grillini, C. 4399 e 4405 Mussolini, C. 4478 Bellillo</i>)	24
Disposizioni per la riforma del Corpo di polizia penitenziaria. C. 2867 Pecorella e C. 971 Ascierto (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	25
ALLEGATO 1 (Emendamenti)	33
Disposizioni in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento. C. 4604 Pecorella (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	26
Nuove norme in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli. C. 66 Tarditi, C. 453 Cento, C. 643 Lucchese, C. 1268 Trantino, C. 1558 Vitali, C. 2344 Mussolini, C. 2233 Lucidi, C. 2576 Mantini, C. 4068 Mazzuca e C. 4027 Di Teodoro (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	28
SEDE LEGISLATIVA:	
Disposizioni in materia di indegnità a succedere. C. 4056 Francesca Martini (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	31
ALLEGATO 2 (Emendamenti)	34
AVVERTENZA	32

SEDE REFERENTE

Martedì 27 luglio 2004. — Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Michele Giuseppe Vietti.

La seduta comincia alle 14.30.

Disposizioni in materia di unioni di fatto e di patto civile di solidarietà.

C. 795 Bellillo, C. 1232 Pecoraro Scanio, C. 1610 Soda, C. 2982 Grillini, C. 3308 Titti De Simone, C.

3893 Grillini, C. 4399 Mussolini e Turco, C. 3296 Grillini, C. 4405 Mussolini, C. 4442 Buemi, C. 4478 Bellillo, C. 4334 Rivolta e C. 4588 proposta di legge d'iniziativa del Consiglio regionale della Toscana.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 4585 e disabbinamento delle proposte di legge C. 1232 Pecoraro Scanio, C. 1610 Soda, C. 2982 Grillini, C. 3308 Titti De Simone, C. 3893 Grillini, C. 4399 e 4405 Mussolini, C. 4478 Bellillo).

La Commissione prosegue l'esame, rinvio il 20 luglio 2004.

Gaetano PECORELLA, *presidente*, propone di abbinare alle proposte di legge in esame, stante la identità di materia ai sensi dell'articolo 77 del regolamento, la proposta di legge C. 4585 presentata dal deputato Moroni, assegnata alla Commissione in sede referente.

La Commissione approva la proposta del presidente.

Gaetano PECORELLA, *presidente*, ricorda che nell'ultima seduta è stata manifestata dai deputati Grillini e Mazzoni – sia pure sulla base di motivazioni diverse – l'esigenza di accantonare l'esame delle proposte di legge volte ad estendere l'istituto del matrimonio anche alle coppie omosessuali o comunque a modificare sostanzialmente il diritto di famiglia in relazione al fenomeno delle coppie di fatto. In tal modo la Commissione esaminerebbe unicamente le proposte in materia di patto civile di solidarietà. Ricorda altresì che anche il relatore ha manifestato l'opportunità di concentrare i lavori della Commissione su tale tema.

Propone pertanto il disabbinamento delle proposte di legge C. 1232 Pecoraro Scanio, C. 1610 Soda, C. 2982 Grillini, C. 3308 Titti de Simone, C. 3893 Grillini, C. 4399 e 4405 Mussolini, C. 4478 Bellillo.

La Commissione approva la proposta del presidente.

Gaetano PECORELLA, *presidente*, avverte che, a seguito di tale disabbinamento, l'esame avrà ad oggetto esclusivamente le proposte di legge C. 795 Bellillo, C. 3296 Grillini, C. 4334 Rivolta, C. 4442 Buemi, C. 4588 di iniziativa del Consiglio regionale della Toscana e C. 4585 Moroni.

Ricorda che il relatore ha rappresentato l'opportunità che la Commissione approfondisca le tematiche affrontate dalle proposte di legge in esame procedendo ad una indagine conoscitiva ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del Regolamento che consenta di audire esperti nella materia oggetto di tali provvedimenti. Pertanto,

invita i rappresentanti dei gruppi a far pervenire indicazioni relative ai soggetti da sentire.

Ritiene, inoltre, che sia necessario stabilire se sia opportuno rinviare il dibattito in Commissione all'esito dell'indagine conoscitiva.

Giuliano PISAPIA (RC), *relatore*, ritiene opportuno concedere un adeguato lasso di tempo ai gruppi per l'indicazione relativa ai soggetti da audire, auspicando che la composizione dell'elenco dei soggetti sia equilibrata con riferimento alle posizioni sul tema relativo alla regolamentazione delle coppie di fatto.

Sergio COLA (AN) ritiene, a nome del proprio gruppo, che sia opportuno interrompere l'esame preliminare in modo da riprenderlo solo al termine delle previste audizioni.

Gaetano PECORELLA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la riforma del Corpo di polizia penitenziaria.

C. 2867 Pecorella e C. 971 Ascierio.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 marzo 2004.

Gaetano PECORELLA, *presidente*, ricorda che nella seduta del 9 marzo 2004 il relatore ha espresso il parere di competenza sugli emendamenti presentati.

Avverte che il relatore ha presentato ulteriori emendamenti (*vedi allegato 1*), per cui propone di fissare il termine per la presentazione di subemendamenti alle ore 18 di domani mercoledì 28 luglio 2004.

La Commissione concorda.

Gaetano PECORELLA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta e, acconsentendovi la Commissione, sospende la seduta per passare alla discussione in sede legislativa.

La seduta, sospesa alle 14.40, è ripresa alle 14.50.

Disposizioni in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento.

C. 4604 Pecorella.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame rinviato nella seduta del 15 luglio 2004.

Gaetano PECORELLA, *presidente*, ricorda che nella seduta precedente è stata svolta la relazione introduttiva.

Anna FINOCCHIARO (DS-U) premette di non essere contraria preconcettualmente ad una riforma del processo penale, anche con riferimento al sistema delle impugnazioni. In particolare, evidenzia di non essere contraria al merito del provvedimento in esame volto a sancire l'inappellabilità delle sentenze di assoluzione da parte del pubblico ministero, essendo necessaria una riforma al fine di conseguire una maggiore snellezza e autorevolezza del processo penale. Tuttavia, pur preannunciando che non adotterà un atteggiamento ostruzionistico, esprime perplessità sul metodo di lavoro, ritenendo più opportuno procedere nell'ambito di una riforma più complessiva del processo penale non limitata ad una questione tanto specifica quale l'inappellabilità delle sentenze di assoluzione.

Propone pertanto di sospendere l'esame del provvedimento, per poi riprenderlo dopo la pausa estiva dei lavori parlamentari nell'ambito di un più ampio contesto e quindi congiuntamente alla riforma di altre disposizioni che disciplinano il processo penale. Difatti ritiene che l'eliminazione della possibilità di appellare le sen-

tenze di assoluzione, se non accompagnata da altre modifiche al codice di procedura penale, rischia di rivelarsi incompleta e per alcuni aspetti poco efficace. Per esempio ritiene altrettanto urgente intervenire sul giudizio in contumacia per apportare i correttivi di cui la pratica processuale ha evidenziato la necessità.

Vincenzo SINISCALCHI (DS-U), associandosi alle perplessità e alle proposte dell'onorevole Finocchiaro, evidenzia che, pur condividendo l'opportunità di conformarsi ai principi della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, occorre considerare attentamente la problematica della disparità di trattamento che si potrebbe determinare con la riforma che s'intende attuare. Si riferisce non tanto alla posizione processuale del pubblico ministero quanto ai poteri relativi all'impugnazione delle sentenze da parte della parte civile. Ritiene che si potrebbe determinare un contrasto tra la verità accertata sul piano civilistico rispetto al fatto verificato processualmente sul versante penalistico, trascurando gli interessi delle vittime del reato.

Del resto il venir meno del contributo del pubblico ministero in un eventuale appello valido solo sul piano civilistico potrebbe inficiare gli interessi della parte civile sul piano della prova del reato e quindi della probabilità di condanna dell'imputato.

Gaetano PECORELLA, *presidente*, tiene ad evidenziare che la possibilità di appellare le sentenze di assoluzione viene eliminata per tutte le parti, non solamente per il pubblico ministero. Pertanto non comprende le considerazioni relative ad una disparità di trattamento sul piano processuale.

Vincenzo SINISCALCHI (DS-U), alla luce delle considerazioni del presidente, ritiene di poter rafforzare ancora di più le perplessità sul provvedimento. Esso determinerebbe un'incongrua penalizzazione delle vittime del reato, che non avrebbero

ulteriori possibilità di accertamento processuale a seguito di un'eventuale sentenza di assoluzione in primo grado.

Sergio COLA (AN), esprime perplessità sulle indicazioni dell'onorevole Finocchiaro circa le modalità di proseguire l'esame del provvedimento. Invita pertanto l'onorevole Finocchiaro a precisare su quali temi si dovrebbe intervenire congiuntamente a quello dell'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento, ritenendo che un eccessivo ampliamento dei temi affrontati relativamente al processo penale possa inopinatamente allungare i tempi di esame del provvedimento.

Invita a considerare che il provvedimento non produce affatto una disparità di trattamento poiché l'inappellabilità delle sentenze riguarda tutte le parti; del resto anche l'imputato potrebbe avere interesse all'impugnazione della sentenza di proscioglimento relativamente alla formula adattata ai sensi dell'articolo 530 del codice di procedura penale.

Inoltre rimane ferma la possibilità per la parte civile di proseguire il processo con una impugnazione limitata agli aspetti risarcitori.

Pur ritenendo non prive di una ragionevolezza alcune delle osservazioni dell'onorevole Siniscalchi, si dichiara convinto che la previsione dell'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento non determinerebbe in alcun modo un peggioramento delle garanzie processuali delle parti private per quanto riguarda gli aspetti civilistici e quindi del risarcimento del danno.

Invita l'onorevole Finocchiaro ad essere più esplicita relativamente ai temi da trattare in maniera congiunta a quello in esame, ma ribadisce di ritenere invece preferibile portare avanti prioritariamente e separatamente la riforma relativa all'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento per evitare di rallentarne l'approvazione, necessaria invece per conformarsi quanto prima ai principi europei in materia di processo penale.

Luigi VITALI (FI), *relatore*, ribadisce di essere convinto della necessità di appro-

vare quanto prima il provvedimento. Difatti la finalità del processo penale consiste nell'accertamento dell'eventuale innocenza dell'imputato, naturalmente facendo salvi i diritti e le garanzie delle vittime con particolare riferimento al piano risarcitorio. È necessario quanto prima conformarsi alle previsioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo.

Tiene ad evidenziare inoltre che non esiste né sul piano costituzionale né nell'ordinamento comunitario o più in generale internazionale un principio o una norma che garantisca alla parte civile la possibilità di appellare in ogni caso una sentenza di proscioglimento. Inoltre già ai sensi dell'ordinamento vigente la parte civile può impugnare la sentenza di proscioglimento, ma limitatamente all'ambito risarcitorio e quindi restando fermo il passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione sul piano penalistico in mancanza della proposizione dell'appello da parte del pubblico ministero. Pertanto non comprende il paventato stravolgimento in senso peggiorativo delle garanzie della parte civile a cui fa riferimento l'onorevole Siniscalchi.

Ritiene che il provvedimento non leda alcun principio costituzionale e che anzi potrebbe maggiormente garantire una ragionevole durata del processo penale. Evidenzia inoltre che non viene intaccato il diritto di ricorrere in Cassazione per le questioni di legittimità, evitandosi pertanto che diventino definitive interpretazioni erronee da parte del giudice di primo grado.

Dichiara di non avere alcuna preclusione verso la proposta dell'onorevole Finocchiaro relativamente all'opportunità di portare avanti parallelamente a quello in esame altri provvedimenti che incidano su ulteriori aspetti del processo penale. Tuttavia, se dovesse poi emergere una difficoltà di portarli avanti contestualmente, sarebbe opportuno ritornare a concentrarsi sulla riforma in questione.

Ritiene che la normativa vigente sia appesantita da eccessive garanzie che protraggono la durata del processo penale oltre ogni ragionevole esigenza. Pertanto ritiene assurdo rinviare *sine die* la riforma

relativa all'inappellabilità della sentenza di proscioglimento, ritenendola un'esigenza prioritaria rispetto ad altri temi anche per la sua specificità e quindi per la possibilità di portarla a compimento in breve tempo.

Giuliano PISAPIA (RC) esprime perplessità sul piano della legittimità costituzionale del provvedimento. Ricorda infatti che l'unico intervento della Corte costituzionale sull'appellabilità delle sentenze di proscioglimento ha ritenuto non contrastante con i principi costituzionali escludere l'appello del pubblico ministero limitatamente alla questione dell'entità della pena.

Ricorda inoltre che l'articolo 111 della Costituzione sul giusto processo pone come principio imprescindibile la parità delle parti sul piano processuale con riferimento ai rispettivi interessi contrapposti. Ritiene che, facendo venir meno la possibilità di appellare le sentenze di proscioglimento da parte del pubblico ministero, si determini invece una violazione del principio di parità delle parti sul piano processuale. Suggestisce pertanto di audire degli esperti di diritto costituzionale per approfondire la problematica in questione.

Gaetano PECORELLA, *presidente*, ritiene che si possa fissare il termine per la presentazione di emendamenti per di lunedì 13 settembre 2004, auspicando che le proposte emendative non esulino dalla materia dell'impugnazione delle sentenze di proscioglimento.

Con riferimento alla proposta dell'onorevole Pisapia ritiene opportuno richiedere il parere della Commissione Affari costituzionali sul testo della proposta di legge C. 4604, così come già fatto in relazione al disegno di legge sul mandato di arresto europeo. Inoltre concorda sulla opportunità di svolgere le audizioni suggerite dal deputato Pisapia.

Nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare e, acconsentendovi la Commissione, propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti alle ore 16 di lunedì 13 settembre 2004. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Nuove norme in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli.

C. 66 Tarditi, C. 453 Cento, C. 643 Lucchese, C. 1268 Trantino, C. 1558 Vitali, C. 2344 Mussolini, C. 2233 Lucidi, C. 2576 Mantini, C. 4068 Mazzuca e C. 4027 Di Teodoro.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 21 luglio 2004

Gaetano PECORELLA, *presidente*, ricorda che nell'ultima seduta la Commissione ha iniziato l'esame dei subemendamenti riferiti all'emendamento 2.301 del relatore, che prevede, tra l'altro, l'obbligatorietà di rivolgersi ai centri di mediazione familiare pubblici o privati in tutti i casi di disaccordo tra i genitori nella fase di elaborazione del progetto condiviso. Tra i diversi interventi ricorda quello del rappresentante del Governo che, indipendentemente dalle questioni di merito, ha espresso alcune perplessità circa la copertura finanziaria della disposizione in questione.

Prima di passare alla votazione del subemendamento 0.2.301.16 Maura Cossutta, invita il relatore ad esprimersi sugli eventuali problemi di natura finanziaria che potrebbe comportare una norma che preveda la mediazione familiare come una fase necessaria della separazione.

Maurizio PANIZ (FI), *relatore*, al fine di spiegare la propria posizione riguardo l'istituto della mediazione familiare, si richiama alla relazione della proposta di legge C. 2594 presentata dall'onorevole Bellillo nella quale la mediazione è definita come qualsiasi attività intrapresa da un terzo neutrale il quale, nella garanzia del segreto professionale ed in rigorosa autonomia dal contesto giudiziario, si attiva al fine di ricomporre un conflitto tra le parti ristabilendo una buona comunicazione tra loro e consentendo l'elaborazione di un'intesa che regoli in modo soddisfacente la riorganizzazione dei loro rapporti. La mediazione familiare costituisce parte della più grande « famiglia » della

mediazione, ma da questa si differenzia per la specificità del contesto nella quale opera, perché è individuata come elemento nevralgico nel rapporto di coppia soprattutto in presenza di minori.

La mediazione familiare, in materia di divorzio e separazione, si presenta come un processo metodologico con delle regole precise: né terapia di coppia, né un tipo di consulenza familiare né, tantomeno, una consulenza di carattere giuridico. L'obiettivo è quello di proporre alla coppia, in fase di ostilità, una linea neutra con la presenza di una terza persona, qualificata e imparziale, che consenta alle parti di stabilire una pausa nel conflitto, di analizzare e di verificare se la decisione di separarsi sia la migliore nel contesto della storia del rapporto e dunque di elaborare le decisioni necessarie per una migliore riorganizzazione familiare.

La necessità di pervenire ad una definizione propria e conforme della mediazione, inoltre, trova riscontro, per quanto riguarda la legislazione internazionale, nell'articolo 13 della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996, firmata dall'Italia il giorno stesso. Per quanto riguarda la legislazione nazionale la mediazione viene citata, con riferimento al contesto familiare, dall'articolo 155, settimo comma, del codice civile, che recita: « Nell'emanare i provvedimenti relativi all'affidamento dei figli e al contributo al loro mantenimento, il giudice deve tener conto dell'accordo fra le parti (...) » Questa disposizione sottolinea la preferenza per una posizione concorde tra le parti piuttosto che imposta dall'autorità giudiziaria.

Negli ultimi anni, peraltro, il numero di coppie che è ricorso alla separazione o al divorzio è in continuo aumento; in tale contesto sono i bambini i soggetti che generalmente risentono in maniera maggiore delle situazioni di conflitto familiare e le difficoltà di relazione alle quali sono sottoposti si tramutano spesso in situazioni di disagio che si protraggono nel tempo. A partire proprio da queste motivazioni, la mediazione familiare vuole

porre al centro la tutela dei diritti del bambino primo fra tutti quello di avere due genitori e di poter relazionare con loro in maniera serena.

La tutela dei minori è dunque il motore che spinge alla ricerca di soluzioni concordate, che escludano il protrarsi di situazioni confliggenti in un contesto, peraltro, soggetto a continue evoluzioni, sia per l'evolversi delle relazioni tra le parti nel tempo sia per le modificazioni nei rapporti genitori-figli con particolare riferimento alle fasi di crescita dei minori stessi. Lo strumento della mediazione come opportunità di gestione dei conflitti diviene dunque centrale e si accompagna con la necessità della creazione di una nuova cultura della mediazione. Una cultura sulla quale l'Italia sconta sicuramente un ritardo rispetto all'esperienza degli altri Paesi occidentali, nei quali una nuova sensibilità nella gestione dei conflitti ha trovato maggiore spazio.

In questo quadro, sicuramente interessanti, sono state negli ultimi anni le esperienze di mediazione familiare portate avanti a livello sperimentale sia presso alcuni tribunali civili e penali (si pensi a Bari, Milano e Torino) sia da alcune associazioni che da anni operano nel settore e che hanno trovato applicazione anche in alcuni progetti presentati dagli enti locali. Certamente, però, la creazione di una nuova cultura della mediazione in campo genitoriale deve avvalersi di un supporto legislativo che ne riconosca l'importanza e ne definisca le prospettive.

Quanto alle osservazioni avanzate dai deputati nell'ultima seduta, ritiene di non condividere le obiezioni, secondo le quali l'introduzione di tale passaggio obbligatorio della mediazione familiare comporterebbe un aumento dei costi che le parti sarebbero costrette a sopportare. Ricorda infatti che oggi il Presidente del tribunale in sede di adozione dei provvedimenti provvisori o il giudice istruttore può disporre una perizia tecnica di ufficio, i cui oneri, senz'altro superiori a quelli che verrebbero sopportati per la mediazione familiare, sono a carico delle parti private. Per tale motivo non ritiene neanche ne-

cessario che all'interno della legge sia prevista una copertura finanziaria, visto che anche attualmente il costo del processo di separazione è a carico dei coniugi.

Rileva poi infondata anche l'obiezione secondo la quale nel caso in cui i centri di mediazione fossero privati, si creerebbe un vero e proprio *business* a vantaggio delle figure dei mediatori. Evidenzia infatti che attualmente l'unica categoria che trae vantaggio dalla litigiosità tra i coniugi è quella degli avvocati, che verrebbero certamente penalizzati dall'introduzione dell'istituto della mediazione familiare che ha quale unico scopo quello di diminuire i contrasti nati in sede di separazione.

Quanto poi ai rischi di violazione del diritto alla riservatezza, rileva che il ruolo del mediatore, che può essere parificato ad un soggetto incaricato di pubblico servizio, finirebbe per implicare l'osservanza di obblighi ben più pregnanti rispetto a quelli che devono essere seguiti attualmente dai consulenti di ufficio. Evidenzia poi quanto alla indeterminatezza dell'urgenza, che consentirebbe alle parti di sottrarsi all'obbligo del tentativo di esperimento della mediazione familiare, che tale categoria giuridica non è definita neanche laddove prevista per altri istituti.

Con riferimento all'opportunità evidenziata nella scorsa seduta dall'onorevole Martini di escludere i centri privati da quelli in cui è possibile operare la mediazione, ricorda che attualmente non è prevista nessuna preclusione per l'affidamento delle consulenze d'ufficio anche consulenti privati. Ritiene infine necessaria la obbligatorietà della mediazione familiare nell'impianto della riforma proposta. Tuttavia ribadisce la sua disponibilità a trovare soluzioni alternative qualora la Commissione dimostri di non condividere la scelta operata. Scelta che evidenzia non è stata frutto di un'autonoma posizione, bensì è stata condivisa con altri esponenti anche dell'opposizione.

Ciro FALANGA (FI) rileva che sarebbe opportuno riflettere sulla obbligatorietà della mediazione e sulla possibilità che anche i centri privati siano legittimati alla

mediazione familiare. Quanto al primo punto, ritiene che sarebbe opportuno prevedere che la obbligatorietà del tentativo di mediazione sia inteso quale obbligatorietà della sola istanza di convocazione che il privato rivolge esclusivamente a centri pubblici; con la conseguenza che nel caso in cui tali centri non si attivino entro un determinato periodo di tempo, risulti comunque soddisfatto l'obbligo di legge. Qualora poi si estenda anche ai centri privati la possibilità di condurre delle mediazioni, ritiene sarebbe necessario che tali centri siano sottoposti a severi controlli da parte dello Stato. Sottolinea che, qualora il relatore volesse accogliere le sue osservazioni, sarebbe disposto a conservare nel testo di legge l'istituto della mediazione, altrimenti si dichiara disposto ad apporre la propria firma al subemendamento Maura Cossutta 0.2.301.16.

Maura COSSUTTA (Misto-Com.it) raccomanda l'approvazione del suo subemendamento 0.2.301.16, volto a riproporre la centralità della mediazione, che a differenza di quanto ritenuto dal relatore, ritiene debba necessariamente essere prevista quale tentativo facoltativo lasciato alla libera disponibilità delle parti. Ricorda che i mediatori familiari hanno più volte evidenziato che l'efficacia della mediazione dipende esclusivamente dalla libera scelta dei soggetti coinvolti.

Giuliano PISAPIA (RC), nel condividere sostanzialmente il testo elaborato dal relatore, pur dimostrandosi contrario a qualsiasi obbligo imposto per legge nei rapporti personali e familiari, tuttavia ritiene che sia opportuna l'obbligatorietà del tentativo di mediazione, quale spinta ed impulso all'incontro dei genitori per la risoluzione delle controversie nate durante la separazione. Chiede poi al relatore quali siano gli effetti del mancato esperimento del tentativo di mediazione per causa imputabile al rifiuto immotivato di uno dei coniugi quanto alla proponibilità della domanda di separazione.

Maurizio PANIZ (FI), *relatore*, dichiara che in tal caso non verrebbe pregiudicata la possibilità di proporre domanda giudiziaria di separazione.

Carolina LUSSANA (LNFP), nel considerare positivamente le aperture più volte mostrate dal relatore, manifesta a nome del gruppo una condivisione del testo, purchè lo strumento della mediazione non si trasformi in un vincolo per i coniugi. Pertanto, quanto alla obbligatorietà della mediazione, ritiene preferibile prevedere un percorso obbligatorio ma non vincolante che aiuti i coniugi a ricomporre i contrasti sorti in sede di separazione. Ritiene che tale percorso sia utile per una significativa riduzione del contenzioso. Rileva poi che tale mediazione debba necessariamente essere seria e pertanto, qualora si voglia affidare anche ad istituti privati la possibilità di tale mediazione, sia opportuno prevedere che tali centri siano accreditati o autorizzati e che il personale sia adeguatamente preparato.

Maura COSSUTTA (Misto-Com.it) ritiene che qualora la mediazione sia intesa quale certificato da rilasciare alle parti per il solo fine di proseguire il procedimento di separazione, tale strumento sarebbe del tutto inefficace e si ridurrebbe ad un semplice stadio burocratico da superare.

Maurizio PANIZ (FI), *relatore*, in considerazione alle osservazioni avanzate dai deputati Falanga e Lussana, si dichiara disposto ad accoglierne i contenuti e chiede pertanto un momento di riflessione al fine di poter presentare una riformulazione del suo emendamento 2.301, che possa avere la condivisione della Commissione.

Maura COSSUTTA (Misto-Com.it), rilevando che la Commissione ha svolto un approfondito esame delle questioni relative alla obbligatorietà della mediazione familiare, chiede che sia posto in votazione il suo subemendamento 0.2.301.16.

Marcella LUCIDI (DS-U) ricorda che durante la discussione avente ad oggetto il

mantenimento in forma diretta, il presidente ha posto in votazione i subemendamenti volti a sopprimere tale forma di intervento economico anche in presenza di una richiesta di maggior riflessione proveniente dall'opposizione. Nel ribadire la richiesta di porre in votazione il subemendamento Maura Cossutta 0.2.301.16, rileva sarebbe molto grave se il presidente dimostrasse un atteggiamento diverso di fronte ad analoghe situazioni a seconda che la richiesta venga avanzata dalla maggioranza o dalla avversa parte politica.

Luigi VITALI (FI) chiede di votare il subemendamento Maura Cossutta 0.2.301.16.

Gaetano PECORELLA, *presidente*, dopo aver dichiarato di condividere la richiesta dell'onorevole Maura Cossutta e, quindi, pone in votazione il subemendamento Maura Cossutta 0.2.301.16.

La Commissione respinge il subemendamento Maura Cossutta 0.2.301.16.

Gaetano PECORELLA, *presidente*, in vista dell'imminente ripresa dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

SEDE LEGISLATIVA

Martedì 27 luglio 2004. — Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Michele Giuseppe Vietti.

La seduta comincia alle 14.40.

Disposizioni in materia di indegnità a succedere.
C. 4056 Francesca Martini.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione rinviata nella seduta del 21 luglio 2004.

Gaetano PECORELLA, *presidente*, avverte che sono stati presentati dal Governo gli emendamenti 1.1 e 1.2 (*vedi allegato 2*), che saranno posti in votazione in linea di principio. In sostituzione del relatore, l'onorevole Ciro Falanga, esprime parere favorevole sugli emendamenti presentati.

Il sottosegretario Michele Giuseppe VIETTI, raccomandando l'approvazione degli emendamenti presentati, rileva che il provvedimento è volto ad inserire una nuova fattispecie relativa all'indegnità a succedere, nel caso di decadenza dalla potestà genitoriale. Tuttavia andrebbe attentamente valutato il fatto che, mentre gli altri casi previsti dal vigente articolo 463 del codice civile sono accertati a seguito di sentenza e quindi di procedimento contenzioso, la decadenza dalla potestà è conseguenza di un procedimento di giurisdizione volontaria che si svolge secondo il rito camerale. Pertanto in tal caso i provvedimenti non acquistano autorità di giudicato essendo modificabili anche *ex tunc* sulla base di questioni di merito.

Con particolare riferimento agli emendamenti del Governo, precisa che essi non incidono sulla sostanza e nel merito dell'articolato, limitandosi ad apportare alcuni correttivi di carattere formale con un intento migliorativo rispetto alla leggibilità del testo. In particolare, l'emendamento 1.1 intende evitare di adottare un'espressione atecnica nella parte in cui al capoverso « articolo 463 », secondo comma, ci si riferisce ad un effetto automatico della pronuncia giudiziale di decadenza dalla potestà genitoriale sul piano dell'indegnità a succedere. Infine l'emendamento 1.2, sopprimendo il secondo comma del capoverso « articolo 463 » inserisce la previsione relativa alla riabilitazione nella sede

più appropriata cioè all'articolo 466 che appunto elenca i casi di riabilitazione ai fini successori.

La Commissione, con successive votazioni, approva, in linea di principio, gli emendamenti 1.1 e 1.2 del Governo.

Gaetano PECORELLA, *presidente*, avverte che gli emendamenti approvati in linea di principio saranno trasmessi alle Commissioni competenti per l'espressione del parere. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

ATTI COMUNITARI

Progetto di decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni di confisca.
10027/COPEN 69.

SEDE CONSULTIVA

Nuove norme sulla rappresentanza militare.
C. 932 ed abbinata.

Lavoro prestato all'estero,
C. 1129 e C. 4365.

ALLEGATO 1

**Disposizioni per la riforma del Corpo di polizia penitenziaria
(C. 2867 Pecorella e C. 971 Ascierito).****EMENDAMENTI**

ART. 3.

Al comma 2 aggiungere, in fine, la seguente lettera: f) l'inserimento del Corpo di polizia penitenziaria tra le forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, stabilendone, fermo restando il proprio ordinamento, la parità di doveri, di diritti, di dignità e di valenza rispetto alle altre forze di polizia.

3. 10. Il Relatore.

ART. 4.

Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: generali.

4. 20. Il Relatore.

Al comma 3, dopo le parole: nei confronti inserire le seguenti: del direttore dell'istituto penitenziario ove svolge il servizio e.

4. 21. Il Relatore.

ALLEGATO 2

**Disposizioni in materia di indegnità a succedere
(C. 4056 Francesca Martini).**

EMENDAMENTI

ART. 1.

Al comma 1, capoverso articolo 463, numero 4), aggiungere infine le seguenti parole: , in tale ipotesi l'esclusione opera quale effetto della pronuncia giudiziale di decadenza;

Conseguentemente al medesimo capoverso, secondo comma, sopprimere le parole: opera automaticamente come effetto della pronuncia giudiziale di decadenza dalla potestà genitoriale e.

1. 1. Il Governo.

Al comma 1, capoverso articolo 463, sopprimere il secondo comma.

Conseguentemente aggiungere il seguente comma: 2. All'articolo 466 del codice civile è aggiunto, infine, il seguente comma: La riabilitazione opera, altresì, nelle ipotesi previste dall'articolo 332.

1. 2. Il Governo.